

Prot.n.125/22-na  
Circ.n.31/22

Ai Consiglieri nazionali  
Ai Presidenti regionali  
Ai Presidenti provinciali  
Alle Segreterie regionali  
Alle Scuole dell'Infanzia FISM  
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 7 giugno 2022

**Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 125-129 (Legge annuale per la concorrenza e per il mercato). Obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni**

### **Cosa prevede la Legge 124/2017?**

Secondo la Legge 124/2017, gli **enti non profit** devono **pubblicare online** (nel proprio sito o in analoghi portali digitali liberamente accessibili, anche pagine di social media quale facebook) le informazioni relative a determinate **somme ricevute da Pubbliche Amministrazioni** e da altri soggetti anche societari in controllo pubblico.

L'art. 35 del DL 34/19 convertito nella legge 58/19 ha cambiato in parte l'ambito oggettivo dell'adempimento: per gli enti non profit si parla di soli:

- contributi o aiuti in denaro o in natura,
- che non hanno carattere generale,
- e che non hanno **carattere corrispettivo, retributivo o risarcitorio**.

Con la Circolare 6 del 21 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che a partire dal 2021, **le somme del 5 per mille incassate nell'anno precedente non devono essere riportate nella pubblicazione online in oggetto**.

### **Quali enti non profit sono interessati dall'obbligo previsto dalla Legge 124/2017?**

Gli enti non profit coinvolti dall'obbligo previsto dalla Legge 124/2017 come modificata, sono:

1. le **associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale** ovvero quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale");
2. le **associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale**, di cui all'articolo 137 del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206);
3. le **Associazioni, le Onlus e le Fondazioni**;
4. le **cooperative sociali** che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Le Imprese tra cui le imprese sociali.

PRIMA BAMBINA

### **Enti Ecclesiastici (Scuole Parrocchiali, Enti Religiosi, Congregazioni)**

Non si considerano, per la norma in questione, invece obbligate alla pubblicazione le scuole direttamente gestite da Enti Ecclesiastici, eccetto coloro che svolgono l'attività attraverso un "ramo onlus."

### **A partire da quale somma è obbligatorio pubblicare le entrate previste dalla Legge 124/2017?**

La pubblicazione è obbligatoria nel caso in cui l'ammontare **complessivo** delle somme ricevute anche dai diversi soggetti pubblici sia **pari o superiore a 10.000 euro**

### **Qual è la scadenza dell'obbligo previsto dalla Legge 124/2017?**

Il **30 giugno** è la data entro la quale pubblicare online le entrate di natura pubblica ricevute. L'art. 35 del DL 34/19 ha infatti modificato la scadenza prevista per il 28 febbraio.

### **Quali informazioni pubblicare:**

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

Per le imprese destinatarie dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni, **è invece prevista una specifica disciplina circa tempi e modalità per l'espletamento di tale obbligo**. In particolare i **soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa** pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai citati soggetti.

Con riferimento ai **soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa** la norma prevede che essi assolvano l'obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa.

### **Quali sanzioni sono previste dalla Legge 124/2017?**

A partire dal **1° gennaio 2020**, la mancata pubblicazione entro il nuovo termine (30 giugno) comporta l'applicazione di una **sanzione pari all'1% della somma erogata** (con importo minimo di sanzione pari a € 2.000) oltre all'obbligo di pubblicazione.

**Se entro 90 giorni** dalla contestazione da parte dell'amministrazione erogante l'ente non ha saldato la sanzione e non ha provveduto alla pubblicazione, si applica la sanzione **pari alla restituzione integrale** all'amministrazione erogante del beneficio ricevuto.

**Applicazione sanzioni per l'anno 2021 e per l'anno 2022:**

Il comma 28-ter dell'articolo 1, introdotto nel corso della conversione in legge del decreto cd. Milleproroghe, legge 15/22 che ha convertito legge 228/21, **ha prorogato al 31 luglio 2022** (rispetto alla data del 1° gennaio 2022 prima previsto) **l'applicabilità delle sanzioni previste** dalla legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2018) **per l'inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l'anno 2021.**

Si ricorda brevemente che un primo slittamento del termine per l'applicazione delle sanzioni è stato introdotto con l'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge n. 52 del 2021, il quale ha previsto che, in riferimento all'anno 2021, le sanzioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Inoltre L'art. 3-septies del decreto di conversione del milleproroghe prima citato, stabilisce altresì che per l'anno 2022 le medesime sanzioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023.

**Riassumendo:**

**Obbligo non rispettato nell'anno 2021** Sanzioni dal 31.07.2022

**Obbligo non rispettato nell'anno 2022** Sanzioni dal 01.01.2023

**Qualora la scuola non avesse un proprio sito internet, per l'inserimento dei dati potrebbe avvalersi della piattaforma predisposta da FISM Nazionale al seguente link <https://trasparenza.fism.net/>**

**I dati saranno visibili attraverso i portali delle FISM PROVINCIALI/TERRITORIALI o REGIONALI.**

Per l'inserimento dei dati, dopo aver digitato l'indirizzo della piattaforma, **CLICCARE SUL PULSANTE ACCESSO SCUOLE**. La funzione ricerca scuole (tramite Regione, poi Provincia e Comune) serve unicamente per visualizzare i dati una volta che sono stati inseriti.

**Per coloro che già si erano registrati, basterà inserire oltre al Codice Meccanografico della scuola, la password usata lo scorso anno, recuperabile qualora dimenticata.**

***Riferimenti di legge sull'obbligo previsto dalla Legge 124/2017***

Legge 4 agosto 2017, n. 124; - Circolare 2/19 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto Legge 34/19, art. 35, Circolare n.6/21 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Decreto Legge 228/21 art 1 comma 28 ter ed art 3 septies

Cordiali saluti.


Il Responsabile Area gestionale

Luca Lemmi



Il Presidente nazionale

Giampiero Redaelli



B  
A  
M  
B  
I  
N  
I  
P  
R  
I  
M  
A